


PRESTAZIONE DI SOSTEGNO AL REDDITO

	Data	Approvata da
Rev. 1.0	12/01/2017	CGC Fondo di Solidarietà
Rev. 2.0	26/02/2020	CGC Fondo di Solidarietà
Rev. 2.1	21/01/2021	CGC Fondo di Solidarietà



SOMMARIO

Sommario

1.	PREMESSA	. 3
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	. 3
3.	REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE	. 3
4.	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	. 3
5.	EVENTI SOSPENSIVI	, 4
6.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	. 4
7.	ISTRUTTORIA	. 4
8.	DELIBERAZIONE ESITO ISTANZE	. 5
9.	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	. 5
10.	ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)	. 5
11	DICORSO	_

forma.temp	PROCEDURA	COD. PSQ 029
	PRESTAZIONE SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)	Rev. 2.1 del 21/01/2021

1. PREMESSA

Il Fondo di Solidarietà eroga, sulla base di quanto stabilito dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro e dai successivi Accordi tra le Parti Sociali, interventi di Sostegno al reddito in favore dei lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato.

Il presente documento definisce le modalità attraverso le quali Forma. Temp, tramite il Fondo di Solidarietà Bilaterale, eroga la prestazione del sostegno al reddito (di seguito anche "SAR") ai soggetti aventi diritto.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs n°148/15 art. 27 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione del lavoro
- Accordo di gestione del FSB per la somministrazione del 25/11/2015 e s.m.i.
- Decreto interministeriale nº89581/2015
- Decreto interministeriale n°95074/2015
- Circolare n° 26 del 04 agosto 2016
- Documento sul funzionamento del Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà Bilaterale della somministrazione approvato dall'Assemblea dei Soci in data 27/11/2019

3. REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE

Per accedere alla prestazione di Sostegno al reddito i lavoratori precedentemente assunti in somministrazione devono:

- essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giornate (in caso di part-time verticale 440 ore lavorate) nell'arco degli ultimi 12 mesi a far data dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione;
- 2. essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro "MOL" ai sensi dell'art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro (in tal caso il requisito dell'anzianità lavorativa di 110 giornate nell'anno si considera soddisfatto);
- 3. essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 90 giornate (in caso di part- time verticale 360 ore lavorate) nell'arco degli ultimi 12 mesi a far data dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

Il Fondo riconosce un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad \in 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge ai lavoratori di cui ai punti 1 e 2 e un contributo pari ad \in 780,00 al lordo delle imposte previste dalla legge ai lavoratori di cui al punto 3.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

forma.temp	PROCEDURA	COD. PSQ 029
	PRESTAZIONE SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)	Rev. 2.1 del 21/01/2021

La domanda di sostegno al reddito deve essere presentata al Fondo a partire dal 106° giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione e fino al 173° giorno.

Per le istanze riferite a contratti di lavoro in somministrazione cessati dal 1° aprile 2020, qualora durante il periodo di disoccupazione del richiedente intercorra un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con tipologia contrattuale diversa dalla somministrazione, di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, detto periodo sospende il computo per il raggiungimento del requisito dei 45 giorni di disoccupazione. In tal caso, diventano utili sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi e il periodo di presentabilità della domanda sarà compreso tra il 113° e il 180° giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.

5. EVENTI SOSPENSIVI

I seguenti eventi sono considerati utili al raggiungimento del requisito di anzianità lavorativa: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL).

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di Sostegno al reddito può essere presentata al Fondo, direttamente dal richiedente o per il tramite di sportello sindacale abilitato, esclusivamente attraverso il sistema FTWEB. Il link per accedere al sistema FTWeb e presentare la domanda di sostegno al reddito è presente sulla homepage del sito internet di FormaTemp, www.formatemp.it. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- 1. Modulo di richiesta prestazione sottoscritto con firma autografa del richiedente
- 2. Documento d'identità in corso di validità
- 3. Codice fiscale o tessera sanitaria
- 4. Buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione
- 5. Estratto Conto Previdenziale emesso dall'INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione
- 6. Documento firmato e timbrato da un funzionario della banca/posta riportante l'IBAN e attestante la titolarità dello stesso in capo al richiedente la prestazione
- 7. Esclusivamente in caso di infortunio, maternità, malattia che termini dopo la data cessazione dell'ultimo contratto in somministrazione: documentazione attestante la chiusura dell'evento.

La documentazione di cui al punto 6 non è necessaria nel caso di potenziali beneficiari che richiedono il pagamento della prestazione attraverso il bonifico domiciliato.

Tenuto conto che le dimissioni volontarie sono ostative al riconoscimento della prestazione, fatte salve quelle per giusta causa, qualora ricorra questa circostanza è necessario allegare la documentazione di riconoscimento della NASPI rilasciata dall'INPS.

7. ISTRUTTORIA

Le domande vengono valutate dall'Ufficio Prestazioni politiche passive che procede alla verifica della correttezza e completezza della documentazione a corredo. Nel caso di carenza della

forma.temp	PROCEDURA	COD. PSQ 029
	PRESTAZIONE SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)	Rev. 2.1 del 21/01/2021

documentazione, l'istruttoria può essere sospesa una sola volta e per un massimo di 60 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuta idonea integrazione, l'istanza è respinta.

Le integrazioni richieste devono essere inviate al Fondo esclusivamente tramite FTWeb. Le integrazioni effettuate con mezzo diverso da quello dell'inserimento nel sistema FTWeb si intendono come non pervenute.

Un campione di istanze, prima dell'inoltro al Direttore Generale, viene sottoposto ad un ulteriore controllo a cura del responsabile dell'Area Fondo di Solidarietà e politiche passive del lavoro.

Ultimato il processo di verifica, l'esito della valutazione viene sottoposto all'approvazione del Direttore Generale.

8. DELIBERAZIONE ESITO ISTANZE

Il Direttore Generale visiona il documento di dettaglio relativo all'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti e delibera l'approvazione delle istanze valutate con esito positivo. Le pratiche valutate con esito negativo vengono respinte con apposito provvedimento. A seguito dell'approvazione gli atti relativi alle istanze ammesse a finanziamento pervengono alla Direzione amministrazione e finanza per la liquidazione delle somme.

9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le prestazioni vengono erogate, su indicazione dei beneficiari, per mezzo di bonifici bancari o domiciliati.

In caso di pagamenti non andati a buon fine la pratica viene restituita all'Ufficio Prestazioni politiche passive che provvederà ad informare l'interessato.

Trascorsi 10 anni, in assenza di richieste di liquidazione, decade il diritto alla prestazione.

10. ELABORAZIONE CERTIFICAZIONI UNICHE (CU)

All'inizio di ogni anno vengono elaborate le Certificazioni Uniche relative ai pagamenti effettuati nell'anno precedente ed inviate telematicamente alla Agenzia delle Entrate.

Le certificazioni devono essere scaricate dal beneficiario in autonomia direttamente dal portale a mezzo di apposita password generata dal sistema informativo del Fondo.

11. RICORSO

In caso di istanza respinta, il richiedente può presentare ricorso indirizzato al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà presso Forma. Temp, Piazza Barberini, 52 00187 Roma entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'esito. Il ricorso, sottoscritto in forma autografa dall'interessato, dovrà essere adeguatamente motivato e trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata A. R. o a mezzo PEC all'indirizzo direzione@pec.formatemp.it. Il ricorso può essere inoltrato, con le medesime modalità, anche tramite sportello sindacale a seguito di specifico mandato da allegare all'istanza.